



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come chiedere copia delle cartelle di Equitalia direttamente con l'email

Autore: Redazione | 25/03/2015



Diritto di accesso agli atti amministrativi esercitabile anche attraverso Pec.

Il contribuente può obbligare **Equitalia** a mostrargli tutte le **cartelle di**

pagamento, emesse nei suoi confronti, con una semplice email certificata. Infatti, l'Agente della Riscossione è tenuto a rispettare il diritto di **accesso agli atti amministrativi** dei contribuenti anche se inoltrate per il tramite della Pec (posta elettronica certificata). È quanto emerge da una recente sentenza del **Tar Campania [1]**.

Così il cittadino che sospetti un debito tributario o abbia ricevuto un avviso di fermo o un pignoramento, senza però ricordare a quali precedenti avvisi si riferiscano, può chiedere ad Equitalia di esibirgli tutta la documentazione.

Il concessionario dovrà adempiere alla richiesta entro **1 mese**. Diversamente, al contribuente non resta che la carta del **ricorso** al tribunale amministrativo contro il silenzio dell'Agente. E questo perché, nonostante si tratti di società privata, Equitalia è equiparata in tutto e per tutto a una pubblica amministrazione.

Insomma, l'**accesso agli atti è un diritto del cittadino** che intende conoscere i propri debiti con l'erario. Erano stati, del resto, anche il **Tar Lazio [2]** e il **Consiglio di Stato [3]** a precisare questo importante punto di diritto.

Di fronte alla generica richiesta del contribuente, volta a ricostruire la sua situazione debitoria, Equitalia potrebbe limitarsi a produrre l'**estratto di ruolo**. Ma - è bene ricordare - si tratta comunque di un atto interno (prodotto dagli uffici e dai terminali di Equitalia) e che, pertanto, in caso di contenzioso tra le parti, non avrebbe alcun valore di prova. Il che, per ovvie ragioni, si tradurrebbe in un vantaggio per il contribuente, non potendo il fisco dimostrare, con prove genuine, il proprio credito.

Meglio, però, chiedere tutta la documentazione, e quindi anche tutti gli atti del procedimento di notificazione. Ossia, nel caso di **notifica a mani**, la relata compilata dal messo notificatore; nel caso di **notifica per posta** la copia della

cartolina con l'avviso di ricevimento, che dimostra l'effettiva consegna del plico. Il contribuente potrà chiedere di visionare gli originali che, comunque, per ovvie ragioni, non potranno essergli rilasciati (leggi l'articolo di approfondimento: "[Accesso agli atti: esigi l'originale da Equitalia](#)").

Equitalia ha peraltro l'obbligo di **conservare per cinque anni** la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed è tenuta ad esibirlo su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Trenta giorni per rispettare il diritto di accesso

Entro un mese Equitalia deve consegnare al contribuente la copia di tutte le cartelle di pagamento che lo riguardano, dopo che l'interessato ha avanzato la richiesta. Richiesta che, come detto, può essere spedita anche tramite semplice **Posta elettronica certificata**. In essa, ovviamente, andranno indicati gli estremi del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita) onde non lasciare dubbi sulla sua identità. Non è necessaria neanche l'allegazione di un documento, posto che già la Pec garantisce l'identità del mittente.

Fatto ciò Equitalia non si può trincerare dietro una presunta genericità della domanda. Infatti, la legge sulla **trasparenza amministrativa [4]** vale anche per gli ex esattori ed impone l'esibizione dei documenti quando il cittadino abbia "un **interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". E nessun interesse è più diretto della pesante situazione debitoria a carico del contribuente che magari sta preparando una causa contro il fisco.

Non può essere dunque riconosciuta alcuna discrezionalità a Equitalia, che non può valutare la richiesta del contribuente sotto il profilo della meritevolezza: la copia della cartella di pagamento costituisce di per sé uno strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del contribuente e il concessionario non può affatto

sindacare le scelte difensive operate del privato.

Note

[1] TAR Campania, sent. n. 1517/105. **[2]** TAR Lazio sent. n. 2660/2013. **[3]** Cons. St. sent. n. 4021/2013. **[4]** L. 241/90. *Autore immagine: 123rf com*